



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

VALORE SICUREZZA PLUS

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI

Valore Sicurezza Plus®



COD.M059 INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO E CONVALESCENZA PER INFORTUNIO E MALATTIA

La seguente clausola s'intende operante solo se il relativo codice è presente alla voce "codici di clausole speciali"

Art. 1.1

Oggetto

dell'assicurazione In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da:

A) INDENNITÀ DA RICOVERO

- infortunio (accaduto durante lo svolgimento della propria attività professionale e di ogni altra attività non professionale);
- malattia, intendendosi per tale ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
- parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico.

La Società corrisponde l'indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 360 giorni per annualità assicurativa. Detta indennità viene corrisposta:

1. con le seguenti maggiorazioni non cumulabili tra loro:
 - 50% a partire dal 25.mo giorno successivo a quello del ricovero;
 - 100% a partire dal 60.mo giorno successivo a quello del ricovero;
 - 100% per ogni giorno di degenza in reparti di terapia intensiva;
2. ridotta del 50% in caso di day hospital. L'indennità è dovuta esclusivamente per day hospital di durata superiore a 3 giorni, purché dalla documentazione dell'istituto di cura risulti che il day hospital, fatta eccezione per le festività, è avvenuto senza soluzione di continuità.

B) INDENNITÀ DA CONVALESCENZA

In caso di ricovero superiore a 20 giorni (10 in caso di infortunio), a seguito del quale all'Assicurato venga prescritta dai medici che lo hanno in cura una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, la Società liquida anche in relazione a detto periodo l'indennità giornaliera assicurata, per una durata massima pari alla metà dei giorni di degenza, con il limite di 60 giorni.

La diaria di convalescenza non si cumula con quella prevista in caso di infortunio nell'art. 2.1 "Precisazione sull'ambito di operatività" - lett. i) "Ernie".

La somma assicurata ai fini della presente garanzia è di:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

Il premio complessivo della presente garanzia, comprensivo di imposta, è di:

euro _____ .

Art. 1.2
Esclusioni

Oltre a quanto indicato in polizza nell'art. 2.2 "Esclusioni" del capitolo "Precisazioni e delimitazioni dell'assicurazione", l'assicurazione non è operante in caso di ricovero dovuto a:

- a) stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipulazione del contratto e sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;*
- b) malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;*
- c) cure ed interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;*
- d) cure delle malattie mentali, disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici;*
- e) abuso di alcoolici od uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci e di stupefacenti;*
- f) interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;*
- g) prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia;*
- h) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronici o in stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici e dietologici o del benessere.*

Art. 1.3
Decorrenza
della garanzia -
Termini di
aspettativa

La presente garanzia decorre dalle ore 24:

- a) del giorno di effetto della polizza per gli infortuni e per l'aborto post-traumatico;
- b) del trentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie e l'aborto spontaneo;
- c) del trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie, l'assicurazione decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, purché dalla documentazione medica risulti che il concepimento è avvenuto dopo tale data;
- d) del novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per l'aborto terapeutico;
- e) del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società.

Qualora la polizza nella quale sia operante la presente garanzia, ne sostituisca un'altra nella quale quest'ultima sia già presente, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

- dal giorno in cui aveva avuto effetto la garanzia sulla polizza sostituita, per le condizioni e le somme da essa previste;
- dal giorno in cui ha effetto la garanzia operante nella presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse condizioni da essa previste.

Art. 1.4
Liquidazione

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza riguardanti questa garanzia, si applicano i termini di aspettativa sopra previsti.

L'Assicurato che richieda la corresponsione dell'indennità giornaliera da ricovero assicurata dovrà presentare a dimissione avvenuta la certificazione definitiva (cartella clinica completa e documentazione medica), attestante durata e ragioni del ricovero.

La Società accertato il diritto all'ndennizzo, provvede alla liquidazione di quanto dovuto a termini di contratto.

Resta fermo in quanto compatibile quant'altro previsto per la denuncia del sinistro dalle Condizioni di polizza infortuni.

Art. 1.5
Rinvio alle
Condizioni di
Polizza

Per la presente garanzia valgono in quanto compatibili le Condizioni di Polizza infortuni.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2
C. F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966